

Assicurazioni complementari secondo la LCA

Condizioni generali d'assicurazione (CGA)

Edizione 01.2004

Contratto	
Scopo e prestazioni	<p><i>CGA art. 1</i> Le CGA costituiscono parte integrante di tutte le assicurazioni complementari secondo la Legge sul contratto d'assicurazione (LCA). Tramite esse ci facciamo carico di prestazioni in complemento all'assicurazione malattia sociale, come pure di altre assicurazioni sociali e private, secondo quanto descritto nel loro contratto stipulato, per i casi di malattia, infortunio e maternità, fintantoché questi sorgono durante la durata del contratto.</p>
Definizioni	<p><i>CGA art. 2</i></p> <p>¹ Per le nozioni di malattia, infortunio, maternità, incapacità al lavoro, incapacità di guadagno e invalidità, valgono le definizioni della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, art. 3 a 8) e per le nozioni di lesioni corporali parificabili ai postumi d'infortunio e atti temerari valgono quelle dell'Ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni (OAINF, art. 9 e 50).</p> <p>² La maternità è assimilata a malattia, se questa non è esclusa dalla copertura assicurativa. Il termine di carenza è di 270 giorni dall'inizio dell'assicurazione.</p>
Fornitori di prestazioni	<p><i>CGA art. 3</i> Sono riconosciuti quali fornitori di prestazioni, se non previsto altrimenti dalle Condizioni speciali (CS), le persone e gli istituti riconosciuti ai sensi della LAMal, e che non hanno fatto dichiarazione di ricusa.</p>
Avvenimenti e costi non assicurati	<p><i>CGA art. 4</i></p> <p>¹ Sono esclusi dal contratto le malattie e gli infortuni dovuti a:</p> <ul style="list-style-type: none"> – pericoli straordinari, quali disordini, partecipazione e atti di guerra; servizio militare all'estero; atti di terrorismo; terremoti o cadute di meteoriti; dirottamenti aerei; effetti di raggi ionizzanti e danni provocati dall'energia nucleare; – commissione intenzionale di delitti e crimini; – partecipazione a risse e baruffe; – atti temerari; – abuso di alcolici, tabacco, medicinali, droghe e prodotti chimici. <p>² Sono anche esclusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> – i postumi di malattie o infortuni che esistevano già al momento della conclusione del contratto o formano oggetto di una riserva. – i costi occasionati da metodi terapeutici non efficaci, così come da trattamenti inadeguati o non economici; – i trattamenti e gli interventi di chirurgia estetica e le conseguenze derivanti; – le cure dentarie, se non si dispone di una copertura speciale; – l'autolesione, il suicidio o il tentato suicidio; – i trapianti di organi, per i quali la Federazione svizzera per compiti comunitari degli assicuratori malattia (SVK) ha convenuto importi forfetari per singolo caso; – le forme terapeutiche sperimentali e i preparati Lifestyle; – i trattamenti per i quali Lei si reca all'estero; – la franchigia, l'aliquota percentuale e il contributo ai costi di degenza ospedaliera dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e dell'assicurazione malattia facoltativa; – le malattie e gli infortuni in caso di rifiuto di esami richiesti dal medico di fiducia.
Sussidiarietà e regresso	<p><i>CGA art. 5</i></p> <p>¹ Le nostre prestazioni sono erogate in via sussidiaria a quelle di terzi con l'obbligo di prestazione.</p> <p>² Se un assicuratore sociale ha l'obbligo di prestazione, e se noi abbiamo effettuato dei versamenti provvisori, insorge nei vostri confronti, o verso l'assicuratore sociale, il diritto al regresso.</p> <p>³ I diritti nei confronti di terzi responsabili ci devono essere ceduti.</p> <p>⁴ Se rinuncia alle prestazioni dovute da terzi, decade nella stessa misura il nostro obbligo alla prestazione.</p>
Durata	<p><i>CGA art. 6</i></p> <p>¹ La durata minima del contratto è di un anno, e sempre fino al 31 dicembre. Il contratto si rinnova tacitamente per un altro anno.</p>

		2 Il contratto è valido fintantoché Lei ha domicilio in Svizzera.										
Disdetta e rinuncia al diritto di disdetta	CGA art. 7	1 Può disdire il contratto per la fine di un anno civile, osservando un termine di disdetta di 3 mesi. Ogni contratto d'assicurazione complementare è considerato un contratto d'assicurazione indipendente. La disdetta è consegnata in tempo se è ci è pervenuta per raccomandata prima dello scadere del termine di disdetta, ma al più tardi il 30 settembre. 2 Rinunciamo al diritto che ci spetta per legge di disdire il contratto al suo scadere o in caso di sinistro.										
Estinzione dei diritti	CGA art. 8	Al termine del contratto d'assicurazione si estinguono tutti i diritti a prestazioni assicurate.										
Premi												
Modalità e termini di pagamento	CGA art. 9	1 Se l'assicurazione inizia o termina nel corso di un mese, è dovuto il pagamento di un intero premio mensile. 2 Valgono i seguenti termini di pagamento: <table border="1" data-bbox="454 766 1401 929"> <thead> <tr> <th>Pagamento dei premi</th> <th>Termine di pagamento</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>mensile</td> <td>fine mese precedente</td> </tr> <tr> <td>trimestrale</td> <td>entro il 15 del secondo mese del trimestre</td> </tr> <tr> <td>semestrale</td> <td>entro la fine di marzo, risp. settembre</td> </tr> <tr> <td>annuale</td> <td>entro la fine di giugno</td> </tr> </tbody> </table>	Pagamento dei premi	Termine di pagamento	mensile	fine mese precedente	trimestrale	entro il 15 del secondo mese del trimestre	semestrale	entro la fine di marzo, risp. settembre	annuale	entro la fine di giugno
Pagamento dei premi	Termine di pagamento											
mensile	fine mese precedente											
trimestrale	entro il 15 del secondo mese del trimestre											
semestrale	entro la fine di marzo, risp. settembre											
annuale	entro la fine di giugno											
Adeguamento	CGA art. 10	1 Il premio può essere adeguato annualmente a seconda dello sviluppo dei costi sanitari e dell'evoluzione dei sinistri. Comuniciamo il nuovo premio entro il 31 ottobre, e accettiamo la disdetta per iscritto entro il 30 novembre (ricezione da noi). 2 Si possono effettuare adeguamenti dei premi durante la durata del contratto, senza che insorga il diritto di disdetta, in caso di un cambiamento della regione dei premi in seguito al cambiamento di domicilio.										
Compensazione	CGA art. 11	Crediti nei confronti della CPT non possono essere compensati con il premio.										
Obblighi												
Obbligo di collaborare e di notifica	CGA art. 12	1 Lei ha l'obbligo di fornire a titolo gratuito tutte le informazioni necessarie per stabilire il diritto e le prestazioni assicurate. In particolar modo devono essere forniti tutti i certificati medici, i rapporti, le fatture originali e, su richiesta, i giustificativi di pagamento. 2 Se il caso lo richiede, è in dovere di autorizzare tutte le persone e gli enti, come per esempio il datore di lavoro, i medici, le assicurazioni e gli uffici pubblici, a fornirci le informazioni necessarie per stabilire il diritto alle prestazioni. 3 Gli infortuni devono essere comunicati entro 5 giorni dall'avvenimento con il rispettivo modulo «Avviso d'infortunio». Gli obblighi di notifica in caso di malattia sono regolati nelle CS.										
Lesione	CGA art. 13	Nel caso di una violazione colpevole degli obblighi, siamo autorizzati a ridurre o rifiutare le prestazioni, o a retrocedere dal contratto.										
Accordi sugli onorari	CGA art. 14	Accordi individuali in materia di onorari conclusi con un creditore non sono vincolanti per noi.										
Amministrazione												
Luogo d'adempimento	CGA art. 15	Il luogo d'adempimento è il suo domicilio svizzero o un indirizzo in Svizzera da Lei designato.										
Versamento	CGA art. 16	Siamo autorizzati a versare le prestazioni direttamente al fornitore di prestazioni, previa deduzione della franchigia convenuta, delle aliquote percentuali e dei costi a vostro carico.										
Corso di conversione	CGA art. 17	Le fatture dall'estero sono rimborsate in CHF all'indirizzo di pagamento indicato in Svizzera, sulla base del corso di conversione ufficiale (vendita) valido alla data della fattura.										